



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6055 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Colanzi Costruzioni di Colanzi Domenicantonio e Tonino S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Torrelli,
con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Provincia di Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi
in Roma, viale Angelico, 103;

nei confronti di

S.A.C.E.B. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Rti con Di Persio Costruzioni S.r.l. e Co.Ge.Pri S.r.l., rappresentati
e difesi dagli avv. Giovanni Legnini, Annamaria Bello, con domicilio eletto presso Maria Cristina Bello in Roma,
viale Parioli, 79/H;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00372/2012, resa tra le parti, concernente
affidamento lavori di adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza strada provinciale 151 della valle del
Tavo.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara e di S.A.C.E.B. S.p.A. in proprio e quale
Capogruppo Rti con Di Persio Costruzioni S.r.l. e Co.Ge.Pri S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli
avvocati Torrelli, Vagnozzi, per delega dell'Avv. Di Silvestre, Legnini e Bello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Provincia di Pescara, con bando di gara prot. n. 246676/2011, indiceva una procedura aperta per l'affidamento
dei lavori di adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della strada provinciale n. 151 della valle del

Tavo.

All'esito della valutazione delle offerte, risultava provvisoriamente aggiudicatario della gara il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dagli operatori S.A.C.E.B. S.p.A. - Di Persio Costruzioni S.r.l. e Co.Ge.Pri S.r.l. (in seguito SACEB).

Con successiva determinazione n. 742 del 2012, il Dirigente del competente settore confermava, poi, in via definitiva la predetta aggiudicazione.

La società Colanzi Costruzioni S.n.c. (di seguito Colanzi), classificatasi al secondo posto in graduatoria, impugnava l'aggiudicazione anzidetta innanzi il TAR Abruzzo, chiedendone l'annullamento con conseguente aggiudicazione della gara in suo favore.

Il TAR adito, con sentenza n. 372 del 2012, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta decisione Colanzi ha interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma con ogni ulteriore effetto in ordine all'aggiudicazione della gara.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Pescara chiedendo la reiezione del gravame, siccome infondato.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata SACEB chiedendo parimenti la reiezione del ricorso.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il primo ed il secondo mezzo di gravame.

2. Con il primo motivo, l'appellante assume l'erroneità della gravata sentenza, laddove non ha accolto la censura dedotta in primo grado con cui si chiedeva l'esclusione della SACEB dalla gara per non aver compiutamente corrisposto alle prescrizioni del relativo disciplinare.

2.1 Il rilievo merita di essere condiviso.

Ed infatti il disciplinare di gara espressamente dispone:

“Nella busta A-documentazione devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti: A-1 domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (modello autocertificazione 4-11);

A-2 omissis ... ;

A-3 autocertificazione contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni sottoelencate (modello autocertificazione 4-11) ... con la quale il legale rappresentante del concorrente ... , assumendosene la piena responsabilità dichiara: a) i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttore tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, institori e procuratori ...”.

Il disciplinare, poi, al punto A-8 precisa che *“i modelli di partecipazione predisposti dalla S.A. sono disponibili ...; si precisa che nel caso di uso dei modelli predetti saranno applicate le seguenti norme: in qualunque caso di 1) dichiarazioni non contrassegnate (es. con X) anche se complete, 2) dichiarazioni non completate ove richiesto, 3) dichiarazioni tra loro contraddittorie, esse si intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione”*

Nel modello 4-11, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto A-1), viene richiamata la nota 2 che, specifica di *“indicare la natura giuridica della Società (responsabilità limitata, in accomandita ecc...) ed il numero di soci”*; con riferimento, invece, alla dichiarazione di cui al punto A-3), viene richiamata la nota 3, in base alla quale *“è necessario indicare specificatamente la qualifica dei soggetti precisando, nel caso dei soci, il tipo di socio (di maggioranza, accomandante ecc.), nel caso in cui lo spazio non fosse sufficiente si può allegare il modello denominato nominativi oppure copia del certificato integrale della CCIAA/visura dello stesso”*.

Ciò posto la SACEB, come risulta dalla documentazione in atti, nell'autocertificazione prodotta ai sensi dei predetti punti A-1 e A-3 lett. a) del disciplinare, che è stata redatta utilizzando il modello 4-11 predisposto dall'Amministrazione, ha ommesso di indicare:

- con riferimento a quanto previsto alla lett. A-1, il tipo di società ed il numero dei soci;
- con riferimento a quanto previsto alla lettera A-3 lett. a), i nominativi dei soci, le loro date di nascita e le rispettive residenze, limitandosi ad indicare il nominativo, la data di nascita e la residenza del solo Signor Silvano Primavera, quale "*Presidente del C.d.A e D.T.*".

In sostanza la SACEB, nell'autocertificazione prodotta, oltre a non aver indicato il tipo di società, non ha altresì indicato il numero dei soci che compongono la società stessa, né i loro dati identificativi, contrariamente a quanto richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.

Analogamente la mandante Di Persio Costruzioni, nell'autocertificazione prodotta, ha ommesso di indicare i nominativi, le date di nascita e le residenze dei soci, limitandosi ad indicare quelli dell'Amministratore unico e dei Direttori tecnici.

Le rilevate omissioni, peraltro, non potevano neppure essere superate in base alle risultanze dei certificati camerali prodotti dalle società interessate.

Infatti, il certificato depositato dalla SACEB, non solo non conteneva l'indicazione dei soci ma, quel che più conta, essendo stato rilasciato in data 2.03.2011 ed avendo validità di sei mesi, alla data fissata per la presentazione delle offerte (08.09.2011) risultava altresì scaduto.

Il certificato prodotto dalla Di Persio, poi, pur essendo in corso di validità, non indicava i nominativi dei soci e i loro dati identificativi e, pertanto, non poteva di per sé colmare le riscontrate carenze dichiarative.

Pertanto, a fronte delle omissioni predette riguardanti le autodichiarazioni sia della capogruppo sia di una delle mandanti, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara il raggruppamento SACEB, in applicazione delle chiare ed inequivoche clausole del disciplinare di gara.

2.2 Né, al riguardo, può accedersi alla tesi sostenuta dall'Amministrazione e condivisa dal T.A.R., secondo cui tali clausole, ancorché previste dal capitolato, sarebbero "*da ritenersi tamquam non esset anche se il capitolato non faccia richiamo esplicito all'art. 46, comma 1 bis, del DLG 163/2006*".

In primo luogo, infatti, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di precisare come anche dopo le modifiche introdotte dal c.d. decreto sviluppo di cui al d.l. n.70/2011, sia rimasta inalterata la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere, a pena di esclusione, tutti i documenti e gli elementi ritenuti necessari o utili per identificare e selezionare i partecipanti ad una procedura concorsuale nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi degli art. 73 e 74 del Codice dei contratti (cfr. Sez, V, 12 giugno 2012, n. 3884).

E, nella specie, non v'è dubbio alcuno che l'onere dichiarativo prescritto dalla normativa di gara sia del tutto ragionevole e non sproporzionato, essendo agevolmente assolvibile.

Quanto sopra, consente quindi di escludere già di per sé l'invocata applicabilità della comminatoria di nullità contenuta nell'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, atteso che la copertura normativa delle clausole escludenti è rinvenibile, come già precisato, nelle disposizioni dei citati artt.73 e 74 del codice stesso.

In secondo luogo, il bando di gara è stato pubblicato nella vigenza dell'invocato comma 1 bis dell'art. 46 del codice e, pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che l'Amministrazione abbia deliberatamente introdotto nel disciplinare di gara le clausole esclusive in contestazione proprio ai sensi degli artt. 73 e 74 del codice, al fine di una corretta individuazione e selezione degli operatori nel rispetto del principio di proporzionalità.

In terzo luogo, l'Amministrazione non ha mai pubblicato chiarimenti o correzioni in merito alla valenza delle clausole in questione, imponendo quindi ai partecipanti la loro pedissequa osservanza a pena di esclusione.

In quarto luogo, in nessun verbale di gara risulta che la competente Commissione abbia ritenuto di dover deliberatamente disapplicare le chiare disposizioni escludenti della disciplina concorsuale, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 46 del codice, dando di tale scelta puntuale ed adeguata ragione.

E tale circostanza, rende l'ammissione della SACEB alla gara del tutto immotivata, considerate le oggettive omissioni presenti nelle autodichiarazioni rese dalla SACEB stessa, sanzionabili "a pena di esclusione".

Infine, in nessun verbale di gara risulta parimenti che la Commissione si sia attivata in modo autonomo, per acquisire *aliunde* i dati richiesti dalla disciplina concorsuale e mancanti nelle autodichiarazioni rese dalla SACEB, con ciò risultando vieppiù immotivata l'ammissione di quest'ultima alla gara stessa.

In conclusione, non può ragionevolmente essere assunto in via postuma che le clausole in questione siano "*da ritenersi tamquam non esset*", dopo che le stesse sono state deliberatamente inserite nella disciplina di gara nella vigenza del comma 1 bis dell'art. 46 del codice, trovano la loro copertura normativa negli articoli 73 e 74 del codice stesso, non sono state mai fatte oggetto di specifici chiarimenti in ordine alla loro valenza e non sono state parimenti fatte oggetto di formale disapplicazione da parte della Commissione di gara con specifiche ed adeguate argomentazioni.

3. Con il secondo motivo, l'appellante assume l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha disatteso la censura dedotta in primo grado con cui veniva chiesta l'esclusione della SACEB dalla gara per aver prodotto una attestazione Soa scaduta nella pendenza del procedimento di gara.

3.1 La censura è fondata.

Ed invero, la lett. A-3, punto d1), del disciplinare di gara espressamente dispone che "*l'attestazione Soa dovrà avere validità al momento della qualificazione (cioè alla data di apertura delle offerte busta A) e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto pena l'esclusione ovvero la revoca dell'aggiudicazione, ovvero, la rescissione contrattuale*".

Orbene, è incontroverso in causa, che la attestazione Soa prodotta dalla mandante CO.GE.PRI. sia pervenuta alla sua scadenza triennale il 6 ottobre 2011, nella pendenza del procedimento di gara, e che la nuova verifica di validità sia intervenuta in data 18 ottobre 2011.

Pertanto, la GO.GE.PRI. è rimasta oggettivamente priva della richiesta qualificazione per il periodo sopra specificato, intercorrente tra la data di scadenza della precedente attestazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità dalla Soa.

Ne consegue, che il raggruppamento SACEB doveva essere escluso dalla procedura concorsuale in virtù della espressa ed inequivoca clausola del disciplinare sopra riportata, secondo cui l'attestazione Soa doveva "*permanere per tutta la durata del procedimento di gara*".

3.2 Né, al riguardo, possono essere condivise le diverse conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, laddove ha ritenuto che per aversi continuità dell'iscrizione sia "*sufficiente che l'impresa stipuli il relativo contratto con la Soa prima della scadenza triennale*" in quanto "*come è stato di recente chiarito (Cons. St., Ad. Pl., 18 luglio 2012, n.27), l'impresa che abbia richiesto nei prescritti termini la verifica triennale del proprio attestato Soa può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica stessa*".

Verso è, infatti, che l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la richiamata decisione, ha affermato il principio testé enunciato circa la possibilità per le imprese che abbiano fatto tempestiva richiesta di verifica triennale del proprio attestato Soa, di partecipare alle gare indette in pendenza della sua esecuzione.

E' altrettanto vero, però, che nella medesima decisione viene altresì precisato che tale possibilità è subordinata alla esibizione da parte dell'impresa alla stazione appaltante, della richiesta di verifica insieme con la domanda di

partecipazione alla gara.

L'Adunanza, infatti, ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui *“le imprese che abbiano richiesto la verifica entro il termine possono partecipare alle gare esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda di richiesta della verifica”*, statuendo quindi che *“l'impresa ” esibita alla stazione appaltante, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, quella proposta in termini per la verifica, potrà concorrere nella procedura di affidamento “.*

Pertanto, l'esibizione della richiesta di verifica insieme con la domanda di partecipazione alla gara, è condizione necessaria per poter concorrere nelle procedure di affidamento, nella pendenza dell'esecuzione della verifica stessa. E tale specifico incumbente, è appena il caso di rilevarlo, non solo è del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell'esigenza della stazione appaltante di conoscere sin dall'inizio le vicende relative all'attestazione Soa e poter monitorare la perdurante idoneità tecnica del concorrente, ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile in modo del tutto agevole.

Diversamente ritenendo, del resto, l'Amministrazione si vedrebbe di volta in volta costretta a porre in essere una specifica attività di soccorso istruttorio difficilmente conciliabile con il superiore principio della *par condicio*, traducendosi in una indebita sostituzione alla diligenza esigibile in via ordinamentale da parte di tutti i concorrenti ed identificabile nella completezza della documentazione presentata a corredo dell'offerta, specie quando espressamente richiesta a pena di esclusione.

Ed in questo senso, peraltro, si è espressa la stessa Adunanza Plenaria nella richiamata decisione, ritenendo espressamente infondato l'assunto *“per cui la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla richiesta di chiarimenti o a verifiche ulteriori sulla sussistenza dei requisiti, data la chiara previsione del bando e del disciplinare di gara, con cui è stata richiesta a pena di esclusione la presentazione dell'attestazione Soa in corso di validità”*.

Ciò posto in linea di principio, è incontroverso in punto di fatto come la CO.GE.PI non abbia esibito, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, la richiesta di verifica triennale del proprio attestato Soa che veniva a scadere nella pendenza della procedura concorsuale (il 06 ottobre 2011), né abbia altrimenti notiziato formalmente di tale circostanza la stazione appaltante.

Per quanto sopra, illegittimamente l'amministrazione ha ammesso il raggruppamento SACEB alla procedura concorsuale, anziché escluderlo alla stregua delle chiare ed in equivoche disposizioni del disciplinare di gara, considerato che la Soa di uno dei suoi componenti risultava in scadenza e difettava agli atti qualsivoglia formale documentazione a comprova della tempestiva attivazione del procedimento di verifica e, ancor meno, della sua positiva conclusione.

Né, al riguardo, può assumere valenza sanante l'acquisizione postuma da parte del Rup della anzidetta documentazione, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara a SACEB.

Detta acquisizione, infatti, si è sostanziata in una illegittima attività di soccorso istruttorio non conciliabile con il principio della *par condicio*, restando escluso che l'Amministrazione, come precisato dall'Adunanza Plenaria nella decisione più sopra richiamata, potesse indebitamente sopperire alla negligenza del raggruppamento SACEB, procedendo autonomamente *“alla richiesta di chiarimenti o a verifiche ulteriori sulla sussistenza dei requisiti, data la chiara previsione del bando e del disciplinare di gara, con cui è stata richiesta a pena di esclusione la presentazione dell'attestazione Soa in corso di validità”*.

4. Attesa la fondatezza dell'appello interposto dalla Colanzi, vanno esaminate le censure dedotte da SACEB con il ricorso incidentale, su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.

5. Con il primo motivo, SACEB deduce che gli elaborati progettuali presentati dalla ricorrente principale sono

firmati esclusivamente dalla società Colanzi, in persona del geometra Nicola Colanzi, e non da tecnico abilitato come viceversa dovuto (asseritamente un ingegnere).

5.1 La doglianza non ha pregio.

Ed invero, è incontroverso in causa, che nella specie si tratti di appalto di sola esecuzione, come del resto oggettivamente risulta dal chiaro tenore letterale del bando di gara.

Ciò posto, l'art. 53 comma 3 del codice dei contratti, prevede che solo nel caso in cui l'appalto abbia per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta.

Proprio in ragione della peculiarità dell'appalto, quindi, nella normativa di gara l'Amministrazione non ha richiesto né specificato i predetti requisiti, né ha indicato l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto e/o le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, come previsto dal comma 3 bis del richiamato articolo 53.

Ne consegue, che la controfirma da parte di un ingegnere degli elaborati progettuali presentati dalla Colanzi non era nella specie necessaria, siccome non imposta dalla richiamata normativa codicistica, né dalla disciplina di gara, né da altra specifica disposizione.

Disciplina di gara, peraltro, avverso cui la SACEB non ha proposto alcun specifico gravame e che, pertanto, è sul punto divenuta comunque inoppugnabile.

Né può, al riguardo, essere condiviso l'assunto di SACEB secondo cui, anche se la *lex specialis* non prevedeva alcuna sanzione per il difetto di competenza tecnica, l'Amministrazione avrebbe dovuto escludere comunque la Colanzi ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti ed inoltre quest'ultima, avendo avanzato nelle proposte migliorative importanti modifiche tecnico-strutturali, avrebbe dovuto assumere ogni conseguente responsabilità ed onere tecnico sulle stesse.

Quanto al primo rilievo, infatti, è appena il caso di osservare che l'invocato comma 1 bis dell'art. 46, dispone l'esclusione dei concorrenti per il caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e da altre disposizioni di legge, ovvero dalla normativa di gara in relazione a talune specifiche prescrizioni.

E nel caso di specie, come già precisato, non è ravvisabile uno specifico inadempimento di tale genere.

Quanto al secondo rilievo, poi, va osservato come la possibilità prevista dal disciplinare di gara di poter avanzare proposte migliorative, non è idonea di per sé a modificare la natura sostanziale dell'oggetto dell'appalto, che resta di "sola esecuzione" e, come tale, sottratto alla specifica disposizione di cui al terzo comma dell'art. 53 del codice.

A ciò aggiungasi, che non risulta comunque dimostrato in modo oggettivo che le migliorie proposte dalla Colanzi comportino *"calcoli e analisi dei carichi che superano la competenza dei geometri"* e che, peraltro, la stessa SACEB afferma contraddittoriamente nel secondo motivo di ricorso, che le anzidette migliorie *"si riferiscono prevalentemente a variazioni della qualità dei materiali con allegazione di schede..."*.

La dedotta censura, si appalesa quindi priva di fondamento.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la SACEB deduce la violazione della lett. B.2.2) del disciplinare, sull'assunto che la proposta migliorativa presentata dalla ricorrente sarebbe *"per alcuni versi inadeguata al raffronto con l'elaborato grafico di progetto a base d'asta, per altri versi non corrispondente allo stato dei luoghi mutati nelle more della gara da interventi urbanistici sul sito"*.

6.1 La censura è inconducente.

In primo luogo, infatti, detta censura è inammissibile, siccome volta a censurare valutazioni tecniche discrezionali della commissione, in quanto tali non sindacabili in questa sede.

In secondo luogo, la stessa non può valere comunque a *"paralizzare"* il ricorso principale atteso che, incidendo il

vizio sulla valutazione della proposta migliorativa, al più potrebbe determinare una diversa attribuzione di punteggio e quindi solo una diversa collocazione in graduatoria della Colanzi.

7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, SACEB deduce la *“violazione e falsa applicazione dell’art. 86, comma V, del codice dei contratti “ sull’assunto che la Colanzi avrebbe giustificato i maggiori lavori, di importo pari ad €. 991.266,35, “con una riassegnazione del tutto arbitraria e nuova delle singole voci di costo....andando ad individuare ‘a posteriori’ una serie di risparmi (senza in alcun modo documentarli) che coinvolgono: 1) i costi per i noli ...”) utile d’impresa...3) spese generali”*.

7.1 La censura è inammissibile.

Ed invero, è insegnamento giurisdizionale pacifico che, con riferimento al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante solo sotto lo stretto profilo della logicità e della congruità dell’istruttoria, senza poter operare autonomamente alcuna verifica della congruità dell’offerta presentata e delle singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della p.a., connotata dall’esercizio di discrezionalità tecnica.

Infatti, *“Il sindacato del G.A. sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell’iter logico seguito; ne consegue che esula dalle competenze di questo il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dalla S.A. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite, non potendo consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute poiché ciò comporterebbe un’inammissibile violazione del principio di separazione dei poteri”* (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, nn.7631/2010, 3769/2009, 4494/2008).

Tanto premesso, osserva il Collegio come, nella specie, non siano ravvisabili nelle valutazioni effettuate dalla Commissione in merito alla proposta migliorativa presentata dalla Colanzi; illogicità od incongruenze tali da consentirne l’annullamento nell’odierna sede di legittimità.

E ciò, avuto anche riguardo all’ulteriore insegnamento giurisprudenziale, che il Collegio pienamente condivide, secondo cui *“fermo restando il principio che in appalto l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme: deve di conseguenza ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che per converso altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci “* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2012, n.636).

Del resto, nella dedotta censura, la SACEB non precisa sulla scorta di quali presupposti concreti l’offerta della Colanzi avrebbe dovuto essere nella sostanza ritenuta anomala perché inattendibile e, pur deducendo una asserita violazione della *par condicio*, non specifica in cosa la stessa si sarebbe concretizzata, rendendo la doglianza vieppiù inconducente.

In ogni caso, giova ribadirlo, quel che rileva per i fini considerati è che il giudizio di verifica della congruità di una offerta ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta stessa nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, n. 343 del 26 gennaio 2012; Sez. IV, n.4206 del 23 luglio 2012).

Ed alla stregua di quanto precisato, la valutazione operata dalla Commissione non risulta illogica né incongruente.

8. Per quanto sopra, il ricorso incidentale proposto in primo grado da SACEB è da respingere, siccome infondato.
9. Conclusivamente, l'appello si appalesa fondato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Colanzi e quindi annullata l'aggiudicazione della gara disposta in favore della controinteressata SACEB.
10. Per ciò che attiene all'istanza risarcitoria avanzata in forma specifica dalla Colanzi, la stessa merita accoglimento sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 122 del codice del processo amministrativo, atteso che:
- la Colanzi, quale seconda classificata, si trova nella effettiva possibilità di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati;
 - il contratto si trova nello stato iniziale di esecuzione, attesa la data della sua stipula e della consegna dei relativi lavori fissata nei successivi quarantacinque giorni;
 - il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara, e la Colanzi ha proposto specifica domanda di subentro nel contratto.
11. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, così dispone:

- respinge il ricorso incidentale proposto in primo grado da SACEB;
- accoglie il ricorso principale proposto in primo grado da Colanzi e, di conseguenza, annulla l'aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della SACEB;
- dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra l'Amministrazione e la SACEB, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione;
- dispone il subentro della Colanzi, nel contratto per cui è causa entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione, previo esperimento della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il subentro stesso.

Spese compensate dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)